



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO
UFFICIO I
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IX

Prot. N. 0042027
Allegati:

Roma, 5 APR. 2004

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio

All'Ufficio centrale di Ragioneria presso
l'Amministrazione centrale dei
Monopoli di Stato

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

e p.c.

Alla Corte dei Conti

All'Istituto Nazionale di Statistica

LORO SEDI

OGGETTO: Autorizzazioni di spesa pluriennale: limiti di impegno.

1. PREMESSA

1.1 I "limiti di impegno" costituiscono generalmente una particolare fattispecie di spese in conto capitale riconducibile alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.

La medesima legge autorizzativa li qualifica *limiti di impegno* determinandone l'importo annuale, la decorrenza e la durata.

1.2 Le autorizzazioni di spesa del tipo *limiti di impegno* vengono disposte, prevedendo l'attivazione di mutui o di altre operazioni di finanziamento, delle quali il relativo *limite* rappresenta il livello massimo di onere finanziario posto a carico del bilancio dello Stato.

1.3 Le prime quote annuali autorizzate dei limiti di impegno vengono iscritte nella competenza del bilancio dell'anno di decorrenza dei limiti stessi e le successive quote vengono proiettate nel bilancio pluriennale. In quanto spese pluriennali, i limiti di impegno vengono esposti nella tabella F della legge finanziaria solo se decorrono da uno degli esercizi considerati nel bilancio triennale. La loro entità è connessa con l'ammontare del mutuo o delle altre operazioni di finanziamento dell'intervento; pertanto, in sede di manovra, nella medesima tabella F è possibile esclusivamente uno spostamento di decorrenza e non una eventuale rimodulazione. Ne consegue che la tabella F, di anno in anno, non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

2. GESTIONE DEI LIMITI DI IMPEGNO

2.1 L'articolo 4, comma 177, della legge finanziaria 2004 stabilisce che "*i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti*"; la disposizione, ovviamente, vige dall'entrata in vigore della legge finanziaria, cioè dal 1° gennaio 2004.

La norma si applica nelle specifiche ipotesi in cui i limiti di impegno, autorizzati per legge o in via amministrativa ove previsto dalla legge, sono legati alla stipula di mutui ovvero all'effettuazione di altre operazioni finanziarie da parte dei soggetti esterni all'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, aggregato definito secondo i criteri di contabilità nazionale SEC'95.

La quota di concorso dello Stato prevista dalla richiamata norma, viene fissata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro competente.

2.2 La legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998) con l'art. 54, comma 16, ha introdotto un nuovo regime gestionale per i limiti d'impegno, disponendo, tra l'altro, che *“le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempre che l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio”*.

La legge n. 246 del 2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, ha modificato il cennato art. 54, comma 16, della richiamata legge n. 449 del 1997, sostituendo le parole *“entro il 3° esercizio finanziario successivo”* con le seguenti: *“entro l'esercizio finanziario successivo”*.

Da ciò deriva che, mentre in precedenza per assumere l'impegno contabile le Amministrazioni disponevano dell'anno di prima iscrizione del limite e di altri tre esercizi, ora dispongono, per lo scopo, dell'anno di prima iscrizione e dell'anno successivo.

Resta ferma la possibilità offerta comunque dall'art. 36 della legge contabile, per cui, qualora l'iscrizione della spesa autorizzata in bilancio (prima annualità del limite d'impegno) avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre di un esercizio, il periodo utile per l'assunzione dell'impegno formale è protratto di un anno.

2.3 L'articolo 32, comma 49 bis, della legge n. 326 del 2003 ha introdotto un regime transitorio per quanto riguarda il termine di impegnabilità dei limiti, con la previsione di una deroga temporanea e circoscritta ai limiti di impegno aventi decorrenza dagli anni 2002 e 2003: sulla base di tale disposizione, il loro impegno

contabile può avvenire entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione.

2.4 Il descritto regime normativo dei limiti di impegno comporta che, al termine dell'esercizio iniziale di iscrizione della prima annualità, il relativo stanziamento, ove non impegnato, costituisce economia di bilancio e l'importo deve essere reiscritto nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale, nel presupposto che l'impegno avvenga nei tempi previsti. Qualora ciò non avvenisse, l'intero limite deve essere eliminato dal bilancio.

È di tutta evidenza, quindi, che i limiti di impegno non possano generare comunque residui di stanziamento.

2.5 Al fine di agevolare e uniformare le attività delle Amministrazioni nell'utilizzo delle risorse stanziate quali limiti di impegno, si ritiene utile ribadire che l'assunzione del loro impegno contabile (cioè la definizione di una obbligazione giuridicamente vincolante per l'erario: art. 20 della legge n. 468 del 1978) non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o di altre operazioni di finanziamento, ma può anche conseguire alla formalizzazione dei relativi atti propedeutici da cui risultino gli elementi indispensabili configuranti una obbligazione giuridicamente vincolante per l'Amministrazione stessa, quali ad esempio: contratti, convenzioni tra enti pubblici, intese Stato-Regioni, accordi di programma e atti emanati dalle Amministrazioni per recepire quanto previsto da delibere CIPE. In tali atti dovranno essere contenuti tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa contabile per procedere all'assunzione dell'impegno, che dovrà essere assunto attraverso l'invio al coesistente Ufficio centrale del bilancio del previsto provvedimento di impegno contabile, nel quale il creditore dovrà essere, comunque, il beneficiario del limite di impegno e non l'eventuale istituto mutuante.

2.6 *In ogni caso appare necessario che tutti gli atti propedeutici, anche se non presentino gli elementi indispensabili per l'assunzione dell'impegno (cfr. punto 2.5), vengano trasmessi di volta in volta dalle Amministrazioni interessate ai coesistenti*

Uffici centrali del bilancio, al fine, tra l'altro, di definire le necessarie informative in ordine alla effettiva esistenza delle disponibilità di bilancio.

2.7 Nel bilancio di previsione potrebbero talvolta risultare iscritte annualità di limiti di impegno che dovrebbero - sulla base della descritta normativa contabile - essere eliminate dal bilancio stesso, non essendo intervenuto l'impegno nei termini innanzi precisati. Ciò potrebbe derivare dalla circostanza che il bilancio di previsione dello Stato si definisce, com'è noto, prima della chiusura delle operazioni di consuntivazione dell'anno precedente.

In tal caso, l'annualità del limite che così figura nel bilancio preventivo non può essere comunque utilizzata e nel corso della gestione, in sede di provvedimento di assestamento delle previsioni, dovrà essere eliminata.

2.8 Ferme restando le precedenti indicazioni, qualora i mutui o le operazioni di finanziamento relative all'attivazione dei limiti di impegno comportassero un impegno contabile inferiore al limite autorizzato, le annualità del limite stesso si riducono di conseguenza, allineandosi all'importo effettivo delle rate di ammortamento o del concorso.

2.9 Ai fini di un compiuto monitoraggio delle autorizzazioni legislative che sottendono ai limiti di impegno, i medesimi vengono allocati su specifici piani gestionali (un articolo per ogni limite) istituiti nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio, con la conseguenza che agli stessi piani gestionali dovrà farsi riferimento, nel corso dell'esercizio, per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti.

Gli Uffici Centrali del Bilancio sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione della presente circolare.

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

